

Allegato “A”

Regolamento per l’accesso ai finanziamenti sul Fondo di rotazione “COOPERTOSCANA”

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione oggetto del presente regolamento le imprese cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI così come definite dalla normativa comunitaria che:

- a) Siano regolarmente iscritte all’Albo delle società cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del decreto legislativo 2 Agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 recante: “revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”);
- b) Effettuino gli investimenti in unità produttive localizzate in Toscana;

I benefici del presente regolamento si applicano anche ai consorzi costituiti dalle società cooperative.

2. Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedano agevolazioni non inferiori ad Euro 70.000,00 e non superiori ad Euro 2.000.000,00.

L’agevolazione consiste in un aiuto rimborsabile a tasso agevolato fino ad un massimo del 70% dei costi riconosciuti ammissibili e comunque entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00 e che prevedono le seguenti tipologie di investimento:

A) Immobilizzazioni materiali:

- edifici, già costruiti o di nuova costruzione;
- macchinari;
- attrezzature;
- opere murarie e assimilate se funzionalmente correlate agli investimenti sopraindicati.

L’acquisto di edifici costituisce una spesa ammissibile, purché sia direttamente connesso alle finalità dell’operazione agevolata, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- esistenza di un certificato, emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, attestante che il prezzo non supera il valore di mercato e che l’immobile è conforme alla normativa nazionale;
- l’immobile non abbia fruito di un contributo nazionale o comunitario nel corso dei 5 anni precedenti la data di stipula del contratto di acquisto.

Qualora gli investimenti abbiano ad oggetto edifici, alla domanda di erogazione deve essere allegata la documentazione attestante la piena funzionalità del progetto realizzato.

Le altre immobilizzazioni materiali devono essere di nuova fabbricazione, e funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all’attività economica svolta dal soggetto beneficiario. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi. Sono altresì esclusi i mezzi di trasporto nei casi in cui:

- le cooperative svolgano come attività preminente l’autotrasporto;
- i mezzi di trasporto non siano utilizzati nell’ambito del processo produttivo.

E’ ammissibile all’agevolazione anche l’acquisto di un’azienda o ramo d’azienda che abbia cessato l’attività o l’avrebbe cessata senza tale acquisizione. In questo caso è

ammissibile anche l'acquisto di materiale usato, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore deve rilasciare una dichiarazione che attesti l'origine esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative all'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni, nonché di società le cui proprietà dei precedenti soggetti supera il 25% del capitale sociale, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini di soci stessi entro il secondo grado.

Non sono ammessi alle agevolazioni i lavori in economia.

Non sono ammissibili gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile.

B) Immobilizzazioni immateriali:

- brevetti;
- licenze;
- know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

Le spese relative a immobilizzazioni immateriali già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti dei soci stessi entro il secondo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

C) Consulenze ed altri servizi ed attività:

Le tipologie di investimento di cui al presente punto non possono superare il 50% del costo del programma di investimento complessivo ammesso e, comunque, non possono superare l'importo di Euro 150.000,00.

I servizi forniti dai consulenti esterni non devono essere continuativi o periodici, né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

A titolo esemplificativo sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese di consulenza per check-up della struttura aziendale o per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi;
- b) Spese di consulenza per la certificazione di prodotto, processo, ambientale , sociale (EMAS, ISO 14000, SA 8000, ISO 9000, per la certificazione comunitaria di prodotto eco-label e per la certificazione CE su macchinari, componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia);
- c) Spese di consulenza per progetti di apertura di nuovi mercati;
- d) Spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione di interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;

- e) Spese di consulenza per migliorare gli standards di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- f) Spese di consulenza per l'ottenimento di brevetti.

Nel caso di spese relative al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro non sono ammissibili le spese imposte da norme nazionali e/o comunitarie. Pertanto, i costi ammissibili sono limitati alle spese supplementari ("sovraccosti") necessarie per conseguire il superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Sono esclusi dalle spese di investimento ammissibili le consulenze prestate all'impresa da uno o più soci dell'impresa richiedente l'agevolazione, nonché da società di proprietà per più del 25% di uno o più soci dell'impresa richiedente l'agevolazione, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il secondo grado.

Oltre alle consulenze, sono ammissibili le spese relative alla partecipazione a fiere ed esposizioni. In tal caso, sono ammissibili i costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Non sono ammessi gli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione e gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Per tutte le tipologie di investimenti, sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto ed effettuati entro 24 mesi dall'approvazione da parte della Regione Toscana. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto o, in mancanza, di emissione della fattura.

E' sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

D) Aumenti di capitale sociale sottoscritti e non versati:

Concessione di anticipazioni finanziarie alle società cooperative sugli aumenti di capitale sociale sottoscritti dai soci ordinari e non versati.

3. Misura dell'agevolazione di cui al punto 2 (lettere A, B, C)

L'agevolazione consiste in un aiuto rimborsabile a tasso agevolato fino ad un massimo del 70% dei costi riconosciuti ammissibili e comunque entro il limite massimo di Euro 2.000.000,00.

Il valore nominale dell'aiuto rimborsabile concesso è pari agli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento relativo al credito alla cooperazione vigente alla data di ammissione del progetto.

Nel caso degli investimenti materiali ed immateriali, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 15% per le piccole imprese ed il 7,5% per le medie imprese

Nel caso delle consulenze ed altri servizi ed attività, l'ammontare lordo dell'aiuto non può superare il 50% dei costi dei servizi stessi.

Qualora un progetto comprenda sia investimenti materiali ed immateriali che consulenze, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

4. Misura dell'agevolazione di cui al punto 2 (lettera D)

L'agevolazione consiste in un'anticipazione finanziaria concessa alle società cooperative sugli aumenti di capitale sociale sottoscritti dai soci ordinari e non versati. L'importo massimo dell'anticipazione non può essere superiore al capitale sottoscritto dai soci ordinari entro l'importo massimo di Euro 200.000,00 per soggetto richiedente. I contributi sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti "de minimis".

5. Rimborso dell'aiuto

- a) La durata del piano di rientro è prevista in un massimo di 8 anni se il programma di investimento riguarda esclusivamente l'acquisto di macchinari e/o attrezzature. Il rimborso dell'aiuto è previsto a rate semestrali posticipate costanti con 2 semestralità di preammortamento aggiuntive al piano di rientro sopra indicato;
- b) La durata del piano di rientro è prevista in un massimo di 12 anni se il progetto comprende anche investimenti immobiliari. Il rimborso dell'aiuto è previsto a rate semestrali posticipate costanti con 4 semestralità di preammortamento aggiuntive al piano di rientro sopra indicato;
- c) La durata del piano di rientro è prevista in un massimo di 5 anni nel caso di anticipazioni a fronte di aumenti di capitale sociale. Il rimborso dell'aiuto è previsto a rate annuali posticipate. I soci devono versare la quota dell'aumento di capitale almeno 5 giorni prima della scadenza per il pagamento della relativa rata.

6. Divieto di cumulo

I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.

7. Modalità applicative

Richiesta di ammissione all'agevolazione

Le richieste di ammissione all'agevolazione, redatte sull'apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet www.cooperazione.it, o in conformità allo stesso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa devono essere spedite a mezzo raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale di partenza), a Regione Toscana – D.G. Sviluppo Economico – Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese – Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alle richieste devono essere allegati, a pena di esclusione:

- statuto sociale vigente della cooperativa;
- bozze lettere di incarico per l'acquisto di servizi di consulenza;
- curriculum vitae dei soggetti che prestano servizi di consulenza;
- copia del bilancio approvato degli ultimi 2 esercizi corredati della nota integrativa;
- dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali;
- certificazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,

articolo 47 redatta secondo lo schema che sarà reso disponibile sul sito www.cooperazione.it e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che contenga le seguenti dichiarazioni:

- possesso dei requisiti di piccola e media impresa;
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con indicazione del codice ISTAT di attività economica prevalente e relativa iscrizione all'albo;
- di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese oggetto del programma di investimento;
- dichiarazione di essere economicamente e finanziariamente sana, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione, in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili, in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- di impegnarsi a rispettare la normativa in materia ambientale;
- di impegnarsi a rispettare le normative per le pari opportunità tra uomo e donna;
- di impegnarsi a rispettare le disposizioni in materia cooperativistica di cui agli artt. 2, 3, 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 142;
- di essere in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
- di essere economicamente e finanziariamente sana;
- dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che i beni e i servizi oggetto dell'investimento non provengano dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado, né la società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;
- essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi come risulta da certificazione DURC rilasciata all'impresa, ai sensi dell'art. 1, c. 553, della Legge 23/12/2005, n. 266 ed allegata;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma 1223 della finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, redatta secondo uno degli schemi predisposti allegati al modulo di presentazione della domanda che sarà reso disponibile sul sito www.cooperazione.it;
- la documentazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione regionale, prima dell'erogazione, procederà alla verifica della

regolarità fiscale, secondo quanto previsto dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità del D.M. 18.01.2008, n. 40.

Istruttoria delle operazioni agevolabili

All'attività istruttoria delle domande provvede la Regione Toscana, avvalendosi del Comitato del Fondo Regionale Coopertoscana istituito con decreto dirigenziale n. 2418 del 24/5/2007, che opera sulla base di quanto disposto dal presente atto.

L'attività istruttoria è tesa a verificare:

- a) la documentazione presentata dai proponenti; la sussistenza dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità alle agevolazioni;
- b) la validità economica e finanziaria del programma di investimento e la congruità delle spese previste;
- c) la capacità di rimborso dell'aiuto.

Formazione graduatoria e ammissione

L'ammissione delle domande sarà disposta con cadenza trimestrale (31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'agevolazione sarà concessa ai programmi di investimento ritenuti ammissibili con decreto del dirigente della Regione Toscana - Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Successivamente la Regione Toscana comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 30 giorni dalla data di certificazione del decreto dirigenziale che approva la graduatoria.

La graduatoria delle domande sarà redatta in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazione (a tale titolo farà testo la data del timbro dell'Ufficio Postale di partenza) e, in caso di parità, sulla base del maggior importo dell'investimento ammissibile.

Le domande saranno agevolate in base all'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della disponibilità del fondo.

Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per rinunce o revoche saranno riattribuite al fondo.

Realizzazione degli investimenti

Gli investimenti oggetto dell'agevolazione devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di ricezione della comunicazione del decreto di concessione.

In base alla natura dei beni, si considerano realizzati:

- a) investimenti in beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
- b) investimenti in beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando siano "consegnati" – condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaboratore "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della domanda di erogazione.

Il pagamento deve essere completo a copertura dell'intero importo fatturato e dell'IVA.

Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

Modalità di erogazione

La concessione del finanziamento a tasso agevolato avverrà con scrittura privata da stipulare entro 30 giorni dalla data di emissione dell'atto di concessione.

L'erogazione può avvenire con le seguenti modalità:

a) A titolo di anticipo

L'impresa può presentare richiesta di erogazione del 100% del finanziamento a titolo di anticipo corredata dalle dichiarazioni e dimostrazioni del perfezionamento dei requisiti di esecutività del programma di investimento previste nell'allegato 1.

L'erogazione a titolo di anticipo è subordinata alla presentazione di fideiussione rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 del T.U.B. o all'art. 106 del T.U.B. e autorizzato da specifico Decreto Ministeriale, a garanzia dell'anticipo concesso, di durata tale per cui la scadenza della stessa sia di almeno sei mesi superiore alla data della rendicontazione finale dell'investimento.

Entro un mese dalla completa realizzazione del progetto i beneficiari dell'agevolazione devono presentare inoltre la seguente documentazione:

- dichiarazione attestante la realizzazione dell'investimento, conformemente a quanto dichiarato nella domanda di ammissione, corredata da una distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento, dei giustificativi della spesa sostenuta, sottoscritta dal rappresentante legale con firma autenticata nelle forme di legge;
- Giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredati della relativa dimostrazione dei pagamenti.

Qualora l'investimento sia completamente realizzato antecedentemente il termine ultimo dei 24 mesi può essere autorizzato lo svincolo della fideiussione previa verifica della documentazione finale di spesa.

b) Per stati di avanzamento

L'impresa può richiedere l'erogazione a titolo di acconto del primo 30% del finanziamento concesso dietro rendicontazione di spesa pari almeno al 30% dell'investimento totale ammesso e, successivamente, di un ulteriore 40% dell'investimento totale ammesso.

La richiesta di erogazione a titolo di acconto relativamente sia al primo 30% che al successivo 40% del finanziamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredati della relativa dimostrazione dei pagamenti attestanti la realizzazione nella misura non inferiore all'anticipo richiesto;

Il restante 30% verrà erogato secondo le modalità previste al successivo punto c) a rendicontazione finale dell'investimento.

c) A saldo

L'impresa può richiedere l'erogazione del 100% del finanziamento a saldo con rendicontazione finale dell'investimento corredata della seguente documentazione da inoltrare entro un mese dall'ultimazione del programma di investimento, pena la decadenza dal beneficio:

- dichiarazione attestante la realizzazione dell'investimento, conformemente a quanto dichiarato nella domanda di ammissione, corredata da una distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento, dei giustificativi della spesa sostenuta, sottoscritta dal rappresentante legale con firma autenticata nelle forme di legge;
- Giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredati della relativa dimostrazione dei pagamenti.

8. Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dei contributi sono soggetti ai seguenti obblighi:

1. Gli investimenti per i quali è concessa l'agevolazione non possono essere diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso, salvo quanto previsto dai successivi punti 5 e 7.
2. I beni per i quali è stata concessa l'agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto, né essere funzionalmente diversi da quelli per i quali è stata disposta la concessione dell'aiuto.
3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto o lotto funzionale o contabile di esso, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali dell'impresa. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata fino al completamento del rimborso.
4. I beneficiari devono realizzare l'intervento, entro il 24° mese dalla data di ricezione della comunicazione del decreto di concessione. Eventuali proroghe ai termini indicati per la realizzazione dei programmi di investimento e per la rendicontazione possono essere concesse dalla Regione Toscana dietro istanza motivata del beneficiario.
5. I beneficiari devono trasmettere alla Regione Toscana, entro un mese dall'ultimazione del programma di investimento, la documentazione finale dell'investimento corredata dalle certificazioni e dichiarazioni richieste per la rendicontazione finale.
6. I beneficiari sono tenuti a richiedere, con istanza motivata, preventiva autorizzazione alla Regione Toscana nel caso di variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi.
7. Le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione Toscana l'eventuale rinuncia ai contributi concessi, così come le variazioni relative alla proprietà delle imprese stesse.

Ispezioni e controlli

La Regione Toscana effettua controlli documentali e presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse. I controlli in loco sono effettuati annualmente su un campione pari ad almeno il 10% delle imprese agevolate.

Rimodulazione del rimborso dell'aiuto

Nella fase di gestione del piano di rientro il beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano stesso o di differimento del pagamento di massimo due rate del piano di ammortamento senza rimodulazione del piano.

A) Rimodulazione del piano di rientro:

E' possibile procedere alla rimodulazione del piano di rientro alle seguenti condizioni:

1. Il debitore deve presentare istanza di rimodulazione almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il pagamento spontaneo, allegando alla domanda la documentazione idonea a dimostrare la propria temporanea difficoltà finanziaria.

La Regione Toscana può autorizzare la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro.

2. La rimodulazione, ammessa esclusivamente per importi superiori a €5.000,00, viene disposta dalla Regione Toscana entro i seguenti limiti finanziari:

- a) da € 5.000,00 a € 25.000,00 possono essere concessi ulteriori 18 mesi rispetto al piano di rientro originario;
- b) oltre €25.000,00 possono essere concessi ulteriori 36 mesi rispetto al piano di rientro originario;

3. Sul beneficio concesso (importo e durata) saranno dovuti gli interessi, da corrispondere anticipatamente in un'unica soluzione, calcolati al tasso ufficiale di riferimento in essere alla data di concessione del beneficio e con decorrenza dalla data di concessione del beneficio stesso.

4. L'impresa dovrà presentare una garanzia fideiussoria di importo pari al 50% del debito totale, con una durata non inferiore ai sei mesi successivi alla scadenza del beneficio concesso e rilasciata da una banca, una compagnia assicurativa, da un intermediario finanziario iscritto all'art. 107 del T.U.B. o all'art. 106 del T.U.B. e autorizzato da specifico Decreto Ministeriale.

B) Differimento del pagamento di massimo due rate del piano di ammortamento senza rimodulazione:

E' possibile procedere alla sospensione del pagamento di un massimo di due rate senza rimodulare il piano di rientro alle seguenti condizioni:

1. Il debitore deve presentare istanza di differimento del pagamento delle rate almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il pagamento spontaneo, allegando alla domanda, la documentazione idonea a dimostrare la propria temporanea difficoltà finanziaria. La Regione Toscana può autorizzare la concessione del beneficio della sospensione del pagamento di un massimo di due rate.

2. Il differimento del pagamento delle rate non può superare i 12 mesi e si sovrappone ai pagamenti previsti dal piano di ammortamento originario.

3. Sul beneficio concesso (importo e durata) saranno dovuti gli interessi, da corrispondere anticipatamente in un'unica soluzione, calcolati al tasso ufficiale di riferimento in essere alla data di concessione del beneficio e con decorrenza dalla data di concessione del beneficio stesso.

4. Non è richiesta garanzia fideiussoria.

C) Disposizioni generali

Il differimento di cui al punto B è alternativo alla rimodulazione di cui al punto A ed entrambi i benefici possono essere richiesti una sola volta per ciascun piano di rientro.

Il mancato pagamento di una rata del piano di rientro rimodulato o di una rata differita comporta l'immediata revoca dell'aiuto concesso.

Parimenti il mancato pagamento di una rata del piano di rientro originario in assenza di richiesta di accesso al beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento del pagamento delle rate comporta l'immediata revoca dell'aiuto concesso.

Revoca dei contributi

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- a) nel caso di rinuncia del beneficiario;
- b) nel caso di mancato pagamento di rate differite o di un piano rimodulato, di cui al paragrafo precedente;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;

- d) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti entro i 5 anni successivi alla conclusione del programma di investimento;
- e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- f) nel caso in cui il beneficiario non realizzi almeno il 70% dell'investimento ammesso all'agevolazione nei tempi previsti;
- g) nel caso in cui il beneficiario non realizzi l'investimento ammesso all'agevolazione nei tempi previsti, al fine di garantire che l'aiuto non ecceda il massimale consentito.

Procedimento di revoca

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Toscana - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti, provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, comprensivi degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'agevolazione e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

Nei casi di cui ai precedenti punti a), c), d), e) ed f), il debitore ha facoltà di presentare istanza di rateizzazione del debito ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90.

L'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dell'impresa alla Regione Toscana.

La durata prevista per l'iter amministrativo è di 120 giorni.

Il periodo per l'erogazione dell'agevolazione è di 60 giorni dalla data della domanda di erogazione del contributo.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla D.G. dello Sviluppo Economico, Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese, Via di Novoli, 26, 50127 Firenze, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.

Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste alla Regione Toscana – Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze (tel. 055 4383654 – e-mail: paolo.barucci@regione.toscana.it).

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Artigianato e Politiche di sostegno alle imprese della D.G. dello Sviluppo Economico Dr. Alessandro Compagnino.

Trattamento dati personali

Ai sensi della legge 675/96 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Responsabile del trattamento: Paolo Barucci c/o Regione Toscana.